



Codice 11040

C.C. Numero 51 del 29-10-12

Oggetto: MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Soggetta a controllo [N]

Immediatamente eseguibile [S]

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di ottobre alle ore 21:00, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

ZANANTONI PIETRO STEFANO	P	STUCCHI ANNALISA	P
MORLINI DARIO	P	CREA FRANCESCO	P
GRIMALDI SALVATORE	P	FOSSATI CARLO	P
STELLA DARIO	P	FIORITO MARIA ARCANGELA	P
CALABRO' AMBROGIO	P	SUPPA ALBERTO	P
BIANCHESSI CARLO	P	PIPINO MARIA GIOVANNA	P
VARANO VINCENZO	P	VENDRAMIN ANTONIO MARIA	P
CASTELLANA VIRGINIO ROSARIO	P	DIEGOLI MARCO GIUSEPPE	P
RAGUSI ANTONINO	P	RADAELLI ELISABETTA	P
VANTELLINO ALESSANDRO	P	CAPIZZI LORENZO	P
NIZZOLO PAOLO PIERO	P		

Totale presenti n. 21

Totale assenti n. 0

Presiede il DOTT. ARCH. MORLINI DARIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT. LOPOMO DOMENICO.

OGGETTO: Modificazione del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- gli artt. 42, comma 2, lettere a) ed f) e 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e s.m.i., che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate;
- la L. 23.12.2000, n. 388, che all'art. 53, comma 16, testualmente recita: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 02.08.2012, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato da ultimo differito al 31.10.2012;

Visto e richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.), approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 02.04.2012, esecutiva ai sensi di legge;

Atteso che l'art. 13 in titolo ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA del D.L. 06.12.2011, n. 201 (*c.d. decreto salva Italia*), convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214, ha subito importanti modificazioni a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 02.03.2012, n. 16, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”*, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.04.2012, n. 44, che:

- all'art. 4, comma 5, lett. a) integra la nozione di abitazione principale ai fini I.MU.;
- all'art. 4, comma 5, lett. b) introduce una riduzione del 50 per cento della base imponibile I.MU. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, riconoscendo ai comuni la potestà di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato necessarie per l'ottenimento dell'agevolazione;
- all'art. 4, comma 5, lett. c) ed e) introduce, rispettivamente, nuovi coefficienti di capitalizzazione per i terreni agricoli e nuove riduzioni per i terreni posseduti e condotti dagli imprenditori agricoli;
- all'art. 4, comma 5, lett. f) prevede che la riserva di una quota d'imposta a favore dello Stato non si applichi agli immobili posseduti dalle Cooperative edilizie a proprietà indivisa e dall'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale (A.L.E.R.);

Ravvisata la necessità di recepire nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.) le novità introdotte dal citato D.L. 16/2012;

Considerata l'opportunità:

- di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato ai fini dell'ottenimento della riduzione del 50 per cento della base imponibile I.MU.;

- di rinunciare alla quota d'imposta originariamente spettante allo Stato sugli immobili posseduti dalle Cooperative edilizie a proprietà indivisa e dall'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale (A.L.E.R.), esigendo dalle stesse la sola quota d'imposta originariamente spettante al Comune, che è ottenuta applicando alla base imponibile del fabbricato l'aliquota ordinaria deliberata annualmente dal Consiglio Comunale, diminuita della quota dello 0,38 per cento della base imponibile già riservata allo Stato;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla modificazione del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.), sostituendo il testo dell'art. 6 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO E DEI TERRENI AGRICOLI, aggiungendo in calce all'art. 6 gli artt.. 6-bis BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO e 6-ter BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI INABITABILI, sostituendo il testo dell'art. 7 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI, aggiungendo all'art. 8 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE il comma 6 e all'art. 9 QUOTA RISERVATA ALLO STATO il comma 2, sostituendo il comma 1 dell'art. 10 NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, il tutto come risulta nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto lo schema delle modificazioni da apportare al vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.), che sono state esaminate dalla "Commissione Regolamento per il funzionamento degli Organi istituzionali" e dalla "Commissione Bilancio, Programmazione e Affari generali" in seduta congiunta del 25.10.2012, e giudicatolo meritevole di approvazione;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VOTAZIONE per alzata di mano:

Presenti n. 21

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 21

Voti favorevoli n. 20

Voti contrari n. 1 (Capizzi – Gruppo Consiliare RCI)

DELIBERA

1. **DI MODIFICARE**, per le ragioni meglio enunciate in preambolo, il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.), sostituendo il testo dell'art. 6 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO E DEI TERRENI AGRICOLI, aggiungendo in calce all'art. 6 gli artt.. 6-bis BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO e 6-ter BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI INABITABILI, sostituendo il testo dell'art. 7 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI, aggiungendo in calce all'art. 8 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE il comma 6 e in calce all'art. 9 QUOTA RISERVATA ALLO STATO il comma 2, sostituendo il comma 1 dell'art. 10 NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE, il tutto come risulta nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **DI DARE ATTO** che le predette modificazioni ed integrazioni regolamentari hanno effetto dal 01.01.2012 ai sensi dell'art. 53, comma 16, della citata L. 388/2000;
3. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino di trasmettere copia conforme alla presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze;

INDI

VOTAZIONE per alzata di mano:

Presenti n. 21

Previo scomputo degli astenuti n. 0

Votanti n. 21

Voti favorevoli n. 20

Voti contrari n. 1 (Capizzi – Gruppo Consiliare RCI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La discussione è riportata integralmente nel Verbale n. 11 del 29.10.2012

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 51 DEL 23.10.2012

ART. 6 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO E DEI TERRENI AGRICOLI	ART. 6 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO E DEI TERRENI AGRICOLI
<p>1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è ottenuta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del citato Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in Legge 214/2011, che sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 160 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 (abitazioni) e nelle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (box e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse e aperte); • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (colonie, asili, ospedali) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative); • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici) e D/5 (banche, assicurazioni); • 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi e pensioni, teatri e cinematografi, grandi strutture di vendita) esclusa la categoria D/5 (banche, assicurazioni); • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). <p>2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.</p> <p>3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da</p>	<p>1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è ottenuta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del citato Decreto Legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in Legge 214/2011, che sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 160 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 (abitazioni) e nelle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (box e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse e aperte); • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (colonie, asili, ospedali) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative); • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici) e D/5 (banche, assicurazioni); • 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi e pensioni, teatri e cinematografi, grandi strutture di vendita) esclusa la categoria D/5 (banche, assicurazioni). Il moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). <p>2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.</p> <p>3. Per i terreni agricoli il valore è costituito da</p>

<p>quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.</p>	<p>quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.</p> <p>4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 6.000 e fino a euro 15.500; • del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; • del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
	<p style="text-align: center;">ART. 6-BIS</p> <p>BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO</p> <p>1. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.</p>
	<p style="text-align: center;">ART. 6-TER</p> <p>BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI INABITABILI</p> <p>1. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione è limitata al periodo dell'anno</p>

- durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
 3. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento, anche con diversa destinazione d'uso. L'inagibilità o inabitabilità può essere dichiarata anche limitatamente ad una o più unità immobiliari costituenti il fabbricato. In tal caso le riduzioni di imposta sono applicate alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
 4. Si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le seguenti caratteristiche:
 - a) fabbricati o unità immobiliari che necessitano di interventi di restauro e/o di risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, e che, al contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti;
 - b) fabbricati o unità immobiliari che presentano strutture orizzontali (solai e/o tetti di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo per persone o cose, con rischio di crollo totale o parziale;
 - c) fabbricati o unità immobiliari che presentano strutture verticali (muri perimetrali e/o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e che possono far presagire danni a persone o cose, con rischio di crollo totale o parziale;
 - d) edifici per i quali è stato emanato, dall'Amministrazione comunale o da altre Amministrazioni competenti, un apposito provvedimento di demolizione o di ripristino atto ad evitare danni a persone o cose, ove sia espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.
 5. Non possono ritenersi inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari interessati da interventi edilizi di demolizione o di recupero ai sensi dell'articolo 3, comma 1,

lettere c), d), ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in quanto per gli stessi la base imponibile è costituita dal valore dell'area fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (acqua, luce, gas).
7. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del contribuente, che allega idonea documentazione. La domanda di perizia deve essere indirizzata all'Ufficio Tecnico Comunale e deve contenere:
 - le generalità, il recapito ed il codice fiscale del richiedente;
 - l'ubicazione e l'individuazione catastale del fabbricato;
 - la richiesta e la specifica dichiarazione di inabilità od inagibilità;
 - la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti e i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
 - la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito cauzionale se e in quanto richiesto.
8. In alternativa, il Contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a norma dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune può verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante perizia dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell'Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze, ovvero mediante liberi professionisti al tal fine incaricati.
9. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico Comunale ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

	<p>10. Il Contribuente è tenuto a comunicare per iscritto all'Ufficio Tributi il venir meno dello stato di inagibilità o inabitabilità entro trenta giorni dall'evento.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 7</p> <p>BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, non si procede all'accertamento del maggior valore dell'area fabbricabile quando l'imposta municipale propria risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso. 	<p style="text-align: center;">ART. 7</p> <p>BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d), ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, non si procede all'accertamento del maggior valore dell'area fabbricabile quando l'imposta municipale propria risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso.

ART. 8

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo allo stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. L'aliquota ordinaria, fissata per legge nella misura base dello 0,76 per cento, può essere modificata dal Comune in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali, e pertanto fino a un minimo dello 0,46 per cento e a un massimo di 1,06 punti percentuali.
3. L'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, fissata per legge nella misura base dello 0,4 per cento, può essere modificata dal Comune in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, e pertanto da un minimo dello 0,2 per cento ad un massimo dello 0,6 per cento.
4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, in Legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota è fissata per legge nella misura base dello 0,2 per cento, con facoltà del Comune di ridurla ulteriormente fino allo 0,1 per cento.
5. L'aliquota ordinaria può essere ridotta fino allo 0,4 per cento a favore:
 - degli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 - nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
 - nel caso di immobili locati.

ART. 8

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo allo stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. L'aliquota ordinaria, fissata per legge nella misura base dello 0,76 per cento, può essere modificata dal Comune in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali, e pertanto fino a un minimo dello 0,46 per cento e a un massimo di 1,06 punti percentuali.
3. L'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, fissata per legge nella misura base dello 0,4 per cento, può essere modificata dal Comune in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, e pertanto da un minimo dello 0,2 per cento ad un massimo dello 0,6 per cento.
4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, in Legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota è fissata per legge nella misura base dello 0,2 per cento, con facoltà del Comune di ridurla ulteriormente fino allo 0,1 per cento.
5. L'aliquota ordinaria può essere ridotta fino allo 0,4 per cento a favore:
 - degli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 - nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
 - nel caso di immobili locati.
6. **Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda**

	<p>Lombarda per l'Edilizia Residenziale (A.L.E.R.), è dovuta la sola quota di imposta originariamente spettante al Comune. La quota di imposta originariamente spettante al Comune è determinata applicando alla base imponibile del fabbricato l'aliquota ordinaria deliberata annualmente dal Consiglio Comunale, diminuita della quota dello 0,38 per cento della base imponibile originariamente spettante allo Stato.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 9</p> <p>QUOTA RISERVATA ALLO STATO</p> <p>1. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (box e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse e aperte), nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 8, comma 4, l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota eventualmente deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 9</p> <p>QUOTA RISERVATA ALLO STATO</p> <p>1. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (box e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse e aperte), nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 8, comma 4, l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota eventualmente deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.</p> <p>2. La riserva della quota di imposta a favore dello Stato non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, né agli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (A.L.E.R.).</p>
<p style="text-align: center;">ART. 10</p> <p>NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE</p> <p>1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o che deve essere</p>	<p style="text-align: center;">ART. 10</p> <p>NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE</p> <p>1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o che deve essere</p>

<p>iscritto al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.</p> <p>2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (box e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse e aperte), effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>	<p>iscritto al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.</p> <p>2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (box e posti auto) e C/7 (tettoie chiuse e aperte), effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
--	--



CITTA'
DI
MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza



Piazza Matteotti n. 1 – Cap 20835 – Telefono 039 2709.1 – Telefax 039 792985
E-mail tributi@comune.muggio.mb.it – C.F. 02965420157 – P.I. 00740570965

UMD AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
AREA SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: Modificazione del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.).



Il sottoscritto dott. Mauro Ricotti, Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Muggiò, 23.10.2012

 IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI AL CITTADINO


Il sottoscritto dott. Nicolantonio De Simone, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Muggiò 23/10/2012

 IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA




CITTA' DI MUGGIO'
Provincia di Monza e della Brianza

Atto C.C. n. 51 del 29-10-12

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. ARCH. MORLINI DARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. LOPOMO DOMENICO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi.

Muggiò, 0 4 NOV 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. LOPOMO DOMENICO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Muggiò, 0 4 NOV 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LOPOMO DOMENICO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta **esecutiva**, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

il giorno _____.

Muggiò,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. LOPOMO DOMENICO